

LA RISARCIBILITA' DEL DANNO NON PATRIMONIALE
DA DISINTERESSE GENITORIALE: INQUADRAMENTO
ASSIOLOGICO E QUESTIONI APPLICATIVE

*COMPENSATION FOR NON-PECUNIARY DAMAGE CAUSED
BY PARENTAL DISINTEREST: AXIOLOGICAL FRAMEWORK AND
APPLICATION ISSUES*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 916-947

Claudio CORSO

ARTÍCULO RECIBIDO: 13 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Il dibattito circa la risarcibilità del danno non patrimoniale da disinteresse del genitore inverte una questione dalle particolari implicazioni dottrinarie e pratiche. Il riconoscimento del danno in parola costituisce l'ultimo approdo di una tendenza che ha portato, gradatamente, a "colorare" la tutela aquiliana del danno endofamiliare, riconoscendo sempre più variegate fattispecie meritevoli di essere risarcite alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali. Sicché, il presente lavoro cerca di offrire, dapprima, una panoramica introduttiva sul contesto assiologico che ha ospitato il dibattito relativo alla pretesa in parola, successivamente, analizza le questioni applicative di cui - sovente - ci si è imbattuti nel diritto vivente italiano: la natura - istantanea o permanente - dell'illecito; la decorrenza della prescrizione; il "danno-conseguenza" e, in ultimo, la quantificazione del danno, anche con riferimento all'applicazione dei criteri tabellari "a punto variabile".

PALABRAS CLAVE: Danno da disinteresse genitoriale; danno da disinteresse parentale; danno endofamiliare; tutela aquiliana dei rapporti familiari; diritto di famiglia; diritto al mantenimento; liquidazione del danno endofamiliare; danno-conseguenza; danno non patrimoniale.

ABSTRACT: *The issue of non-pecuniary damage "from parental disinterest" raises a question with peculiar theoretical and practical implications. This type of damage is the latest development in a trend that includes greater extra-contractual protection of "intra-family damage" in the light of constitutional and supranational principles. Therefore, this paper provides an overview of the axiological context relating to the debate on damage "due to parental disinterest". Thereafter, it analyses the application issues of Italian case law: the nature - instantaneous or permanent - of the tort; the commencement of the "limitation period"; the "damage-consequence" and the quantification of the damage, also with reference to the application of the 'variable point' tabular criteria.*

KEY WORDS: *Damage from parental disinterest; intra-family damage; extra-contractual protection of family relationships; family law; right to maintenance; liquidation of intra-family damage; consequential damage; non-asset damage.*

SUMARIO.- I. LA NOZIONE DI DANNO DA DISINTERESSE GENITORIALE.- II. LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO PER UN INQUADRAMENTO NELL'ASSIOLOGIA DELLE FONTI.- I. Brevi cenni sul dibattito sulla natura (permanente o istantanea) dell'illecito.- 2. La prescrizione.- III. BREVI RIFLESSIONI SISTEMATICHE SULLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DEL DANNO.- IV. LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO TRA EQUITÀ E CRITERI TABELLARI.

I. LA NOZIONE DI DANNO DA DISINTERESSE GENITORIALE.

Il danno endofamiliare è un *genus* di danno sviluppatosi negli ultimi decenni tramite il dovuto superamento della concezione della famiglia come istituto pubblicistico sostanzialmente estraneo alla tutela risarcitoria¹: l'immunità di alcune condotte dai crismi della responsabilità civile deriva - probabilmente - dell'anacronistica impostazione della famiglia che, come suggestivamente ma infondatamente veniva intesa dagli interpreti, era una sorta di "isola che l'oceano normativo soltanto poteva lambire giammai inondare"².

A ben guardare, col tempo, l'impostazione "faziosa" e disequilibrata dei rapporti endofamiliari, si è dapprima sbilanciata verso la tradizionale impostazione gerarchico-patriarcale e, successivamente, verso la sproporzionata esaltazione di altre posizioni giuridiche, quale - ad esempio - quella del figlio³.

Dismessa siffatta peculiarità, si è ormai pienamente riconosciuto che - sotto l'aspetto del diritto - i rapporti familiari sono relazioni interpersonali ove possono manifestarsi condotte *contra ius*, *id est* fatti illeciti⁴.

1 Per un'attenta ed approfondita analisi sui cambiamenti socio-giuridici del concetto di "famiglia" v., STANZIONE, P.: "Rapporti personali nella famiglia: l'esperienza europea", *Famiglia*, 2001, fasc. IV, pp. 1097 ss; GIACOBBE, E.: "Le persone e la famiglia", Vol. 3/I, in AA. VV.: *Il matrimonio. L'atto e il rapporto*, Utet Giuridica, Torino, 2011, pp. 12 ss.; BIZZARRO, A.: "Famiglia e Responsabilità", *Attualità Juridica Iberoamericana*, n. 3, agosto 2015, pp. 145-172.

2 JEMOLO, C. A.: *La famiglia e il diritto*, in Ann. Sen. Giur. Università di Catania, 1948, III; per vero, necessita di esser citato - per gli opposti approdi - RESCIGNO, P.: "Immunità e privilegio", *Rivista di diritto civile*, Cedam, 1961, vol. 7, n. 1, pp. 438 ss. Pressocché in questi termini si è espressa Cassazione civile sez. III, 10 giugno 2020, n. 11097.

3 Sul punto, ben lungi dal voler disconoscere l'opportuna tutela alla posizione giuridica dei figli, tanto più se minori, ci si riferisce alla necessità di opporne adeguati limiti; si pensi, ad esempio, all'orientamento antecedente alla tendenza pretoria alla maggiore "auto responsabilizzazione" degli stessi, al cospetto del diritto al mantenimento, ovvero, la tematica relativa all'obbligo di mantenimento dei figli ultra-maggiorenni cfr. Cass. civ., Sez. I Ord. n. 38366/202; Cass. civ., Sez. I ord. n. 17183/2020; o su questioni più generali: Cass. civ., Sez. I, ord. 14 agosto 2020, n. 17183; Cass. civ., sent. 13 ottobre 2021, n. 27904; Cass. civ., Sez. I, ord. 11 marzo 2022, n. 8049. Sul punto, in dottrina, PAOLUCCI, F., CILIBERTI, E.: "L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne al vaglio della recente giurisprudenza di legittimità", *CamminoDiritto*, gen/2021, pp. 4-21.

4 Cass. Civ. Sez. III, sent. 10 giugno 2020, n. 11097.

• Claudio Corso

Dottorando di ricerca in "Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati" Università degli Studi di Napoli "Federico II". XXXVII ciclo. E-mail: claudio.corso@unina.it

Il che, d'altronde, era stato da tempo percepito, seppur in parte, dal legislatore, il quale aveva dettato regole di comportamento atte a prevenire condotte erranee, nonché a determinare, *a contrario*, il contenuto antigiusdicivo di quest'ultime⁵. Così, l'evoluzione, prima culturale e conseguentemente giuridica⁶, ha portato ben oltre la mera positivizzazione di fatti illeciti, introducendo la condotta "doverosa" conforme ai paradigmi costituzionali e sovranazionali, la cui violazione è fonte di una pretesa risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 cod. civ.⁷.

Nondimeno, la continua dialettica tra il dato socio-economico ed il mondo giuridico⁸ ha portato gradatamente a "colorare" la tutela aquiliana del danno endofamiliare, riconoscendo sempre più variegate fattispecie meritevoli di

- 5 Il tema dell'applicabilità delle norme sulla responsabilità civile ai rapporti familiari non è comunque nuovo e anzi è anche già stato affrontato dal legislatore con la l. 8 febbraio 2006, n. 58, il quale ha introdotto l'art. 709-ter nel Codice di procedura civile il quale, com'è noto, prevede espressamente la possibilità che al minore o ad uno dei coniugi venga riconosciuto un risarcimento dei danni derivanti dal comportamento di un coniuge che sia contrario ai canoni definiti nel provvedimento di affidamento. I rapporti tra la modifica della norma processuale e la nozione di danno endofamiliare sono indagati da MISSIAGGIA, M. L.: "Il danno da privazione del ruolo genitoriale", in AA.VV.: *Famiglia e responsabilità civile* (a cura di P. CENDON), Giuffrè, Milano, 2014, XXXII, 10, pp. 587 ss.; DANOVI, F.: "Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2014, fasc. I, pp. 293 ss.; AMBROSINI, L.: "La responsabilità del genitore "inadempiente": accordi fra genitori e poteri del giudice anche alla luce della l. n. 219/2012", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2013, fasc. II, pp. 1133 ss.; PIRRO, C.: "Art. 709 ter c.p.c.: note sull'esercizio della potestà genitoriale", *Giurisprudenza italiana*, 2013, fasc. IV, pp. 843 ss.; AMRAM, D.: "Cumulo dei provvedimenti ex artt. 709-ter e 614-bis c.p.c. e adempimento dei doveri genitoriali", *Danno e responsabilità*, 2012, Vol. 17, Fasc. 7, pp. 783 ss.; FACCI, G. et al.: *I nuovi danni nella famiglia che cambia*, Ipsoa, Milano, 2004, pp. 4 ss.
- 6 Ci si riferisce, ad esempio, a quella che istituiva gerarchicamente un "capofamiglia", e quella delle diversità, ai fini patrimoniali, e non patrimoniali, dello status dei figli nati o meno in conseguenza di un rapporto coniugale. Sul punto, per un'analisi circa la configurabilità della responsabilità civile nel contesto familiare, si consideri la disamina proposta dalla miglior dottrina spagnola, tra cui, DE VERDA Y BEAMONTE, J.R. e CHAPARRO MATAMOROS, P.: "Responsabilidad civil por incumplimiento de los deberes conyugales", in AA.VV.: *Responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones familiares* (a cura di J.R. DE VERDA Y BEAMONTE), Cizur Menor, 2012, pp. 103 ss.; DE VERDA Y BEAMONTE, J.R. e CHAPARRO MATAMOROS, P.: "La responsabilità civile nell'ambito delle relazioni familiari in Spagna", *Diritto, famiglia e persone*, 2014, p. 390 ss.; ALGARRA PRATS, E.: "Incumplimiento de deberes conyugales y responsabilidad civil", in AA.VV.: *La responsabilidad civil en las relaciones familiares* (a cura di J.A. MORENO MARTÍNEZ), Madrid, 2012, p. 11 ss.; GARCIA CANTERO, G.: "Comentario al art. 67 CC", in AA. VV.: *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales* (a cura di M. ALBALADEJO), t. II, Madrid, 1982, p. 186 ss.; LACRUZ BERDEJO, J.L.: "Efectos del matrimonio", in AA.VV.: *Elementos de Derecho civil, IV, Derecho de familia*, 1, 3ª ed., Barcelona, 1989, p. 146 ss.
- 7 Per vero, talvolta, la dottrina si sforza di rintracciare un fondamento alla responsabilità endofamiliare che vada oltre i presupposti aquiliani. Cfr. RIMINI, C.: "Il danno conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali", *Famiglia, persone e successioni*, 2010, vol.VI, fasc. IIX/IX, pp. 620 ss.; MORMILE, L.: *Vincoli familiari e obblighi di protezione*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 31 ss. Critici nei confronti dell'applicazione dell'art. 2043 c.c., ma non completamente convinti della qualificazione in termini di contrattualità PARADISO, M.: "Famiglia e responsabilità civile endofamiliare", *Famiglia, persone e successioni*, 2011, vol. VII, fasc. I, pp. 14 ss.; NICOLUSSI, A.: "Obblighi familiari di protezione e responsabilità", *Europa e Diritto Privato*, 2008, vol. IV, pp. 929 ss. Orbene, è da osservare che la maggior parte della dottrina è comunque orientata nel senso della extracontrattualità. Cfr., MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Violazione dei doveri coniugali. Immunità o responsabilità", *Rivista critica del diritto privato*, 1988, pp. 624 ss.; OBERTO, G.: "La responsabilità contrattuale nei rapporti familiari", *Quaderni famiglia*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 24 ss.; FERRANDO, G.: "Violazione dei doveri familiari tra inadempimento e responsabilità civile", in AA. VV.: *Trattato della responsabilità contrattuale* (a cura di G. VISENTINI), Giuffrè, Milano, 2009, vol. I, pp. 412 ss..
- 8 Per una disamina sul rapporto tra realtà sociale e realtà giuridica v., PERLINGIERI, P.: "Le funzioni della responsabilità civile", in *Rassegna di diritto civile*, Edizioni scientifiche Italiane, 2011, vol. I, pp. 115 ss.; PUGLIATTI, S.: "Fiducia e rappresentanza indiretta", in Id., *Diritto civile. Metodo, teoria e pratica. Saggi*, Milano, 1951, pp. 216 ss.; GROSSI, P.: "Oltre le mitologie giuridiche della modernità", in AA.VV.: *Mitologie giuridiche della modernità* (Id.), Giuffrè, Milano, 2007, pp. 58 ss.

esser risarcite, tra cui il danno da “disinteresse genitoriale” (o “da deprivazione parentale”)⁹.

Tale danno è una *species* dell’illecito endofamiliare¹⁰ la cui violazione non trova sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può comportare, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, la configurabilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, come reinterpretato alla luce dei principi ripetutamente affermati, anche di recente, dalla Suprema Corte in tema di danni alla persona¹¹.

Il danno in commento è definibile come la violazione di quel diritto al rapporto “genitore/i-figlio” da cui discende il nucleo costitutivo dell’identità personale e relazionale dell’individuo: ciò produce delle ripercussioni - personali e sociali - derivanti da una traumatica gestione del rapporto endofamiliare, tale da far sorgere la contezza di non essere desiderati ed accolti come “figli”. Invero, il danneggiato entra in una “condizione di sofferenza personale e morale” che imprime un tracciato di disagio nello sviluppo psicofisico, da cui può nascere una pretesa risarcitoria¹².

In nuce, il pregiudizio eventualmente causato si manifesta sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto il profilo della negazione dello *status*, essendo correlato al vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall’assenza genitoriale¹³.

Una questione di particolare rilevanza pratica attiene alla legittimazione ad agire in giudizio di colui che reclama la pretesa risarcitoria. Per vero, come la pratica sembra suggerire, sovente si è al cospetto di situazioni in cui il “danneggiato” si trova in una condizione in cui - *de iure o de facto* - l’azione giudiziale è particolarmente ardua. In effetti, un superficiale sguardo alla casistica giurisprudenziale permette di evidenziare due frequenti situazioni: o il figlio è minorenne e, pertanto, pur volendo non può invocare “*iure proprio*” la pretesa; oppure, laddove egli abbia raggiunto la maggiore età, la situazione abbandonica è così radicata da dover richiedere un particolare sforzo “emotivo”, tale da essere infrequente un’azione giudiziale immediata.

9 Cfr. in dottrina: BUSNELLI, F. D.: “Le sezioni unite e il danno non patrimoniale”, *Rivista di diritto civile*, Cedam, 2009, pp. 97 ss.; SCOGNAMIGLIO, C.: “Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite”, *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, vol. LXXIV, fasc. II, pp. 21 ss.; SCALISI, V.: “Danno alla persona e ingiustizia”, *Rivista di diritto civile*, 2007, vol. 53, fasc. 2, pp. 147 ss.; SCOGNAMIGLIO, C.: “L’influenza della dottrina sulla giurisprudenza in materia di responsabilità civile: il danno non patrimoniale”, *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, vol. LXXX, fasc. VI, pp. 1794 ss.

10 Cfr. BARBIERATO, D.: “Osservazioni su risarcimento del danno e illeciti endofamiliari”, *Responsabilità civile e previdenza*, 2020, fasc. n. 6, pp. 2080 ss.

11 Si veda, ancora, PERLINGIERI, P.: “Le funzioni”, cit., pp. 115 ss.; PUGLIATTI, S.: “Fiducia e”, cit., pp. 216 ss.; GROSSI, P.: “Oltre le”, cit., pp. 58 ss.

12 Così Cass. Civ. Sez. III 12 maggio 2022, n. 15148.

13 Così Cass. sez. I 22 novembre 2013 n. 26205, ovvero, la sentenza che - a parer dello scrivente - ha maggiormente approfondito la nozione di danno da disinteresse genitoriale.

Ciò pertanto, è stata riconosciuta - nel caso del minore - la legittimazione ad agire in giudizio in capo all'altro genitore fino al raggiungimento della maggior età del figlio; inoltre, secondo consolidata esegesi giurisprudenziale, anche laddove vi sia una pretesa risarcitoria relativa ad una situazione di disinteresse ormai consolidata, il momento dell'iniziativa giudiziale risulta ininfluenza sulla determinazione del risarcimento, poiché la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l'esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento emotivo ad esso connesso¹⁴.

Difatti, sovente, la condotta illecita lede la formazione della personalità del figlio stesso, incidendo sull'acquisizione delle capacità di discernimento, di corretta percezione e di conseguente reazione (soprattutto, laddove il disinteresse si manifesti sin dalla nascita del figlio); per acquisire tali capacità occorre che la vittima dell'abbandono si svincoli dall'incidenza percettiva e comportamentale dell'istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale tale da comprendere la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona "desiderata". In altri termini, il figlio deve giungere ad una sorta di "emancipazione sentimentale" tale da accettare l'illeceità della condotta del genitore e chiederne il risarcimento del danno¹⁵.

Ciò, ben lungi dall'essere privo di ripercussioni giuridiche, risponde positivamente alla possibilità di avanzare la pretesa risarcitoria anche ben oltre la maggiore età, senza che la denuncia "tardiva" (ad esempio laddove il figlio sia divenuto già da tempo maggiorenne) sia letta - per ciò solo - come una concausa del danno patito (i.e. come concorso colposo). Per vero, la giurisprudenza, in tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali - esercitabile anche nell'ambito della dichiarazione giudiziale di filiazione - ha escluso il concorso colposo nella produzione del danno (ex art. 1227 cod. civ.) in ipotesi di inerzia dei figli in relazione al momento dell'iniziativa giudiziale, in quanto - tale momento - è liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluenza rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale¹⁶.

La tutela del danno da disinteresse si correla all'obbligo genitoriale di concorrere al mantenimento del figlio, il quale sorge al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata accertata con sentenza solo successivamente. Sicché, l'obbligazione trova la sua ragione giustificatrice nello *status* di genitore, la cui

¹⁴ Così, Cass. Civ. Sez. III 12 maggio 2022, n. 15148.

¹⁵ V. Cass. Civ., Sez. III, 10 giugno 2020, n.11097; Si consideri, inoltre, quanto si dirà in tema di qualificazione dell'illecito, affinché sia fugato - perlomeno per la tesi che appare preferibile - il dubbio circa la prescrizione del diritto esercitato dopo un considerevole lasso di tempo.

¹⁶ Così, Cass. sez. I, 22 novembre 2013 n. 26205.

efficacia retroattiva è correlata - per l'appunto - alla procreazione e alla susseguente nascita del figlio: ne discende, pertanto, che prestazione di mantenimento prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Vieppiù, anche laddove il figlio sia riconosciuto al momento della nascita da uno solo dei genitori, perciò tenuto *ab ovo* a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione di filiazione naturale, proprio perché il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato, è sorto fin dalla sua nascita e nei confronti di entrambi i genitori¹⁷.

In conclusione, *prima facie*, salvo quanto appresso si dirà in tema di "danno-conseguenza", si può ritenere che la condizione di sofferenza personale e morale nella quale sono posti i figli non ha natura transeunte né può essere influenzata, "nell'an e nel quantum", da fattori temporali, poiché la mancanza di un genitore segna un tracciato di disagio e sofferenza esiziale nello sviluppo psicofisico del figlio.

Dunque, tali approdi necessitano di esser compresi alla luce di tutte le premesse logico-giuridiche che sono state conquista delle più avvedute ricostruzioni del diritto vivente.

II. LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO PER UN INQUADRAMENTO NELL'ASSIOLOGIA DELLE FONTI.

Appare necessario, in applicazione ad un metodo lineare di analisi, uno sforzo classificatorio onde meglio chiarire le principali questioni teoriche ed applicative sul punto, facendo seguito alla nozione di danno da disinteresse testé descritta.

Il danno endofamiliare può essere variamente classificato, anche alla luce delle conseguenze che derivano dallo stesso¹⁸; invero, la condotta illecita posta in essere da uno - o entrambi - i genitori può avere sia consistenza patrimoniale sia non patrimoniale¹⁹.

17 Cfr. *ex plurimis* Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205; Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652 e Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2003, n. 7386.

18 Cfr. CORDIANO, A.: "Danno non patrimoniale e violazione dei doveri genitoriali", *Famiglia*, 2006; vol. VI, pp. 592-607; SENATORE, E.: "L'evoluzione del diritto di famiglia. La responsabilità endofamiliare ed il riconoscimento del danno non patrimoniale tra le conseguenze dei rapporti familiari", *CamminoDiritto*, 2015 disponibile presso il seguente url: <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=930>; BARBIERATO, D.: "Osservazioni su", cit., pp. 2080 ss.

19 Sul tema, ancora, SENATORE, E.: "L'evoluzione", cit.; BARBIERATO, D.: "Osservazioni su", cit., pp. 2080 ss. A titolo di esempio, nello specifico caso di illecito da privazione parentale, le conseguenze patrimoniali si inverano nella perdita del sostegno economico che il minore avrebbe avuto se il genitore fosse stato presente, nonché nella perdita di opportunità che il figlio avrebbe se fosse stato educato e cresciuto dal proprio genitore. *In nuce*, ci si riferisce alla perdita di opportunità che deriva dalla mancanza dei mezzi economici necessari per raggiungere un livello di istruzione adeguato alle capacità del figlio, con conseguente pregiudizio per la formazione spendibile nel mondo del lavoro; le conseguenze patrimoniali, invece, consistono nella lesione subita dal rapporto familiare, vissuto come uno strappo - per volontà unilaterale del genitore - alla connessione con la propria famiglia. Ciò produce una sofferenza morale poiché

Ciò che emerge, sovente, è la netta cesura tra la pretesa al risarcimento del danno da disinteresse genitoriale e la domanda di maggior contribuzione economica. Del resto, l'obbligo di assistenza non ha un contenuto fisso (come gli alimenti), bensì dovrebbe essere determinato in base alle effettive esigenze del figlio e alle condizioni patrimoniali e sociali di ogni genitore. Del resto, la prole avrebbe "diritto a un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori", finalizzato ad un congruo inserimento sociale e lavorativo che garantisca la piena realizzazione individuale e meta-individuale di sé stessi²⁰. Ciò, ben lungi dall'essere una mera precisazione qualificatoria, ha rilevanti conseguenze dommatiche e pratiche²¹.

Il *genus* "danno endofamiliare" deve, anzitutto, essere ripartito in due *species*, cioè il danno relativo al rapporto di *coniugio*/unione e il danno relativo al rapporto genitoriale²².

Ne discende che, come confermato sin dai primi arresti giurisprudenziali²³, la risarcibilità di siffatti danni deve - necessariamente - tener conto delle surrichiamate differenze; ovvero, il disinteresse parentale trova sanzione - come detto - anche attraverso misure giuridiche "atipiche" ove siano lesi diritti costituzionalmente protetti. Pertanto, è fatta salva la possibilità di avanzare un'autonoma pretesa - alla mera tutela degli aspetti non patrimoniali - volta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.²⁴, esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di genitorialità²⁵.

priva il figlio delle attenzioni e dell'affetto del genitore, menomando l'aspetto esistenziale di quest'ultimo per il pregiudizio alla sua vita di relazione presente e futura. Cfr. *ex plurimis*, Cass. sent. n. 14382/2019.

20 Pressoché in questi termini Cass. Civ., Sez. III, 10 giugno 2020, n. 11097.

21 Ad esempio, si pensi alla questione circa il giudicato tra le due questioni proposte; inverso, sovente, vi è un giudicato circa la pretesa al mantenimento e, successivamente, un giudizio volto all'accertamento dell'illecito endofamiliare. *A fortiori*, al di là delle ovvie considerazioni relative all'autonomia delle due azioni, si consideri l'esegesi di legittimità volta ad estendere il c.d. "giudicato sostanziale esterno" all'antecedente logico necessario posto alla base del successivo giudizio (i.e. gli accertamenti di fatto e/o di diritto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico di due processi aventi i medesimi fatti costitutivi), anche se esso ha finalità diverse rispetto al primo. Sul punto si segnala, di recente la cfr. Cass. Civ. Sent. n. 5138/2019, ovvero, già Cass. Civ. Sent. n. 9695/2003. Sotto altro verso, si prenda in considerazione la questione affrontata sul rapporto tra giudicato relativo alla pretesa di mantenimento, sull'illecito endofamiliare e sulla pretesa di cui all'art. 2057 cod. civ. Cfr. Cass. Sez. I Civile, Sent. n. 5652 del 10 Aprile 2012.

22 Da un altro punto di vista, poi, emerge il dibattito circa la natura - istantanea e/o permanente - della condotta illecita che darà luogo alla pretesa risarcitoria (su cui, però, sarà riservata una più attenta disamina *infra*).

23 Cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. 7 giugno 2000, n. 7713.

24 Sulla rilettura dell'art. 2059 alla luce della storica interpretazione delle Sez. Un. di cui si dirà a breve: PERLINGIERI, P.: "L'onnipresente art. 2059 c.c. e la tipicità del danno alla persona", *Rassegna di diritto civile*, Edizioni scientifiche Italiane, 2009, vol. 2, pp 520 ss.

25 Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, così Cass. Civ. Sez. III 12 Maggio 2022, n. 15148.

Del resto, le tutele in parola devono essere intese alla luce della ben nota interpretazione costituzionalmente orientata relativa alla risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, allorquando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona e, come tali, degni di tutela²⁶. È indubbio che “il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un *vulnus*, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”²⁷.

Come *a torto ex adverso preteso*, l'endiadi “diritto ad essere educato e mantenuto” non sortisce un valore meramente descrittivo, ma sottende un ben più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita - con il proprio genitore - la relazione filiale nella sua veste ancipite: sia - da un lato - nell'accezione individuale, intesa nella sua consistenza intima ed affettiva, di primario rilievo nella Costituzione e per lo sviluppo psicofisico di ogni persona, sia - dall'altro - nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello *status* conseguente alla procreazione²⁸. “...Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al terzo comma, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal

26 Ci si riferisce alla già citata Cass. sez. I, 10 aprile 2012 n. 5652, la quale si inserisce in un dibattito ben preparato da arresti che avevano riconosciuto l'obbligo di assistenza morale e materiale del genitore a decorrere dalla nascita del figlio anche se non derivata da procreazione “legittima” (v. p. es. Cass. sez. I, 4 maggio 2000 n. 5586, Cass. sez. I, 14 febbraio 2003 n. 2196, Cass. sez. I, 16 luglio 2005 n. 15100, Cass. sez. I, 11 luglio 2006 n. 15756, Cass. sez. I, 17 febbraio 2007 n. 26575 e Cass. sez. I, 4 novembre 2010 n. 22506): che “Il disinteresse mostrato ... determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole”.

27 Così, S.U. Cass. Civ. 11 novembre 2008 n. 26972.

28 V. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 19 giugno - 22 novembre 2013, n. 26205.

diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo) sopra delineato..."²⁹.

Del resto, ciò è già stato ben posto in luce da una storica sentenza della Corte costituzionale³⁰ relativa al danno-evento da lesione del diritto alla salute, ma riferibile - per la latitudine dei suoi enunciati - ad ogni analoga lesione dei diritti fondamentali della persona e, nello specifico, al danno esistenziale ed alla vita di relazione (o come successivamente chiamato "dinamico-relazionale")³¹. La vigente Costituzione, garantendo principalmente e primariamente valori personali impone, infatti, una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 "in correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valori", giacché esse siano idonee "a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito", attraverso "il risarcimento del danno [che] è sanzione esecutiva del precetto primario ed è la minima delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse"³². Tali norme, correlate agli articoli 2 e ss. della Carta costituzionale vanno necessariamente intese come comprensive di tutti quei danni che - almeno potenzialmente - ostacolano le attività realizzatrici della persona umana³³. Le norme costituzionali sono poste a presidio dei diritti fondamentali della persona e - pertanto - sono pienamente e direttamente operanti "anche nei rapporti tra privati" (cd. "drittwirkung"). Ne discende che, non è ipotizzabile un limite alla risarcibilità del danno dei diritti fondamentali, giacché il ristoro delle correlate conseguenze inverte l'assiologia della Costituzione e delle fonti sovranazionali³⁴.

Alla luce dell'inquadramento assiologico che si è cercato di offrire, è fuor di dubbio che la lesione dei diritti in parola debba trovare adeguata tutela nella sua consistenza non patrimoniale³⁵.

Nondimeno, al di là degli incontestabili approdi a cui si è giunti richiamando la rilettura costituzionale e sovranazionale del lemma "legge" (di cui all'art. 2059 cod. civ.) è, altresì, opportuno ricordare che - già in precedenza - la condotta di disinteresse avrebbe dato luogo ad una responsabilità extracontrattuale da danno non patrimoniale: prima dell'introduzione della Costituzione, del codice civile e delle surrichiamate fonti sovranazionali, l'ordinamento riconosceva detta ipotesi in caso di reato che avesse cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale;

²⁹ Così Cass. Civ., Sez. I, sentenza 19 giugno - 22 novembre 2013, n. 26205.

³⁰ Cfr. Cort. Cost. sent. 14 luglio 1986, n. 184.

³¹ Cfr. Cass. Civ. Sez. III 12 maggio 2022, n. 15148.

³² Così Cass. Civ. Sez. III 12 maggio 2022, n. 15148. Sulla questione relativa al risarcimento del danno esistenziale per il comportamento negligente del padre: Cass. Civ. Sez. I Sent. 07 giugno 2000, n. 7713.

³³ Cfr. PERLINGIERI, P.: "Le funzioni", cit., pp. 115 ss.

³⁴ Così, Cass. Civ. Sez. I Sent. 7 giugno 2000, n. 7713, relativa al riconoscimento del danno endofamiliare e al suo collocamento nel tessuto assiologico e delle fonti dell'ordinamento costituzionale.

³⁵ CORDIANO, A.: "Danno non", cit., pp. 592 a 607; BIZZARRO, A.: "Famiglia e", cit., pp.147 ss.

di talché, nasceva, in capo al colpevole o alle persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui, la prestazione risarcitoria (ex art. 185 cod. pen.).

Per vero, al di là di inconferenti questioni sulla rilevanza penale delle condotte, alle quali si fa soltanto generica menzione, è di palmare evidenza che già la più antica ipotesi di danno non patrimoniale prevedeva il ristoro della condotta in parola per la violazione dell'art. 570 cod. pen. che, per l'appunto, sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Del resto, in coerenza con la logica di sussidiarietà/"*extrema ratio*" dello *ius criminale*, ciò che trova rilevanza in detto ordinamento, *a fortiori*, avrà consistenza illecita in quello civile. In tale prospettiva, non v'è dubbio che il comportamento sanzionato dall'art. 570 cod. pen. – sia pur costituito nella sua materialità dalla mancata corresponsione di mezzi di sussistenza – rilevi, sul piano civile, in termini di violazione – non già di un mero diritto a contenuto patrimoniale – ma di sottesi e più pregnanti diritti fondamentali della persona, in quanto figlio ed in quanto, eventualmente, minore³⁶.

Orbene, attesa l'indubbia rilevanza della situazione giuridica descritta, nonché la sussistenza di una valida pretesa risarcitoria ad essa correlata, residuano alcune considerazioni pratiche relative all'incidenza del tempo sull'illecito in parola. Sulla base di ciò, la giurisprudenza di merito suole partire da una questione che pare dirimente: la natura - istantanea o permanente - della condotta di disinteresse. Ed è su tale dibattito che, parte della giurisprudenza di merito³⁷, talvolta, ha applicato *ex abrupto*, senza tenere conto della peculiarità della natura dell'illecito, un tradizionale orientamento relativo alla prescrizione.

Pertanto, emerge come necessaria la disamina di due questioni di preliminare importanza: la qualificazione dell'illecito in parola e il correlato regime prescizionale.

I. Brevi cenni sul dibattito sulla natura (permanente o istantanea) dell'illecito.

Aspetto di particolare rilevanza sistematica e pratica è quello della qualificazione della natura istantanea e/o permanente dell'illecito da deprivatione parentale.

La questione invero, in via di estrema sintesi, due opposte esegesi. Da un lato, la giurisprudenza di merito, sovente, ritiene di qualificare siffatto illecito come istantaneo, dall'altro - fin d'ora - la Suprema Corte ha ritenuto più coerente la tesi dell'illecito permanente³⁸. "Nella prima ipotesi (illecito istantaneo), la prescrizione del risarcimento comincia a decorrere dalla manifestazione iniziale del danno, mentre nella seconda (illecito permanente) la prescrizione ricomincia

³⁶ Cass. Civ. Sez. I Sent., 7 giugno 2000, n. 7713.

³⁷ Per una puntuale disamina della giurisprudenza di merito cfr. Cass. Civ. Sez. III 12 maggio 2022, n. 15148.

³⁸ Per un inquadramento sistematico cfr. Cass. Civ. Sez. I Civile Sent. 7 giugno 2000, n. 7713.

continuamente a decorrere dalla manifestazione iniziale fino a quando la condotta illecita causante non è cessata, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce ed in modo continuo si prescrive, se l'azione non viene esercitata entro cinque anni³⁹.

Or bene, a parer della prima esegesi, “la mera protezione degli effetti negativi derivanti da una mera condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce⁴⁰. Ne discende che, nello specifico, “non si tratta di violazioni permanenti (come fosse la sottrazione di un minore o mancato pagamento, che perdurano finché non sopraggiunge l'adempimento), bensì (in ipotesi) di violazione sistematicamente reiterate (consistenti nel non eseguire correttamente giorno per giorno la “prestazione” genitoriale)⁴¹. *In nuce*, secondo tale indirizzo, l'inadempimento - giorno per giorno - della prestazione genitoriale rientra nello schema di illecito istantaneo ad effetti permanenti⁴².

A tale ricostruzione, come detto, si contrappone quella relativa all'illecito permanente, *i.e.* perdurante come tale finché non sopraggiunge l'adempimento. E' di palmare evidenza che la ricostruzione surricordata si imbatte in un'aporia argomentativa, quantomeno sotto l'aspetto delle argomentazioni: invero, non si ben comprende quale sia la differenza tra “un mancato pagamento” perdurante finché “non sopraggiunge l'adempimento” e il disinteresse parentale. Del resto, come “a torto ex adverso preteso”, l'abbandono parentale consiste nel “mancato adempimento”, protratto per un *minimum* temporale di rilevanza, di tutti gli obblighi che il genitore ha nei confronti della prole: “una completa e costante assenza del genitore nella vita filiale, dunque, che è un perfetto esempio di omissione permanente, ontologicamente diversa dalla reiterazione di singoli illeciti istantanei⁴³.”

Sicché, in via generale, si ritiene maggiormente persuasiva la tesi testé esaminata.

A ciò, tuttavia, per sforzo di completezza, si dovrebbe ricondurre il tradizionale insegnamento della giurisprudenza secondo cui “nel fatto illecito istantaneo la condotta dell'agente si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, mentre in quello permanente essa perdura oltre tale momento e

39 Con queste parole v. Cass. Civ. sez. III, 10 giugno 2020, n.11097.

40 Pressocché in questi termini cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent 28 maggio 2013, n. 13201.

41 Pressocché in questi termini cfr. Cass. Civ. Sez. III 12 maggio 2022, n. 15148.

42 Cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent. 12 maggio 2022, n. 15148.

43 Così Cass. Civ. Sez. III, Sent. 12 maggio 2022, n. 15148

continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua durata⁴⁴. Pertanto, si deve riconoscere che l'illecito endofamiliare nel rapporto genitoriale possa essere istantaneo e/o permanente.

Nel primo caso, come sopra si è visto, avviene quando la violazione di obblighi genitoriali consiste in una singolare condotta inadempiente, la cui natura, omissiva o commissiva, è comunque di rilievo così elevato da attingere il disvalore costituzionale (si pensi al disinteresse verso una importante scelta sanitaria relativa alla salute del figlio). Di talché, anche allorquando l'inadempimento sia costituito da una singola condotta "episodica", esso può integrare quel "*minimum* temporale e qualitativo" tale da configurare il danno da disinteresse, purché siano lesi i beni giuridici che la pretesa in parola mira a tutelare.

Nell'opposto caso, ove il genitore si estranei per un periodo significativo dalla vita dei figli, il relativo illecito endofamiliare è, di regola, di *species* permanente: è proprio la considerevole protrazione temporale a portare al livello del disvalore costituzionale la condotta illecita, la quale, se investisse soltanto un tempo così limitato da potersi definire occasionale, integrerebbe una mera violazione delle norme ordinarie relative agli obblighi⁴⁵.

2. La prescrizione.

Ad ogni buon conto, è fuor di dubbio che la casistica di danno da disinteresse di maggior avveramento - quantomeno nella prassi giurisprudenziale attuale - ha, di regola, consistenza permanente. Ciò reclama un'interpretazione conforme alla specialità dell'illecito, affinché - ai fini prescizionali - la condotta abbandonica venga intesa alla luce del tradizionale paradigma della scissione "de die in diem" dell'illecito permanente, non essendo sufficiente *tout court* una pluralità di illeciti istantanei del genitore, ma dovendosi comunque raggiungere una soglia di inadempimento qualificata⁴⁶.

Come è noto, la violazione di un diritto assoluto - che costituisca la *causa petendi* di un'azione risarcitoria - non trasforma, per una sorta di "traslazione contenutistica", il conseguente diritto al risarcimento del danno in un diritto imprescrittibile; invero, quest'ultimo permane *tout court* nell'area dell'illecito aquiliano, disciplinato in via generale dalla regola prescizionale di cui all'art. 2947 cod. civ., qual che sia il fatto illecito che abbia cagionato un danno, qual che sia il diritto inciso dalla condotta illecita del danneggiante⁴⁷.

44 Cfr. Cass. S.U., Sent. 5 novembre 1973 n. 2855.

45 Cass. Civ. Sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148.

46 Cfr. Cass. Civ. sez. III, 10 giugno 2020, n.11097.

47 Pressocché in questi termini: Cass. sez. III, 8 aprile 2016 n. 6833; come del resto affermato - *mutatis mutandis* - dalle Sez. Un. in tema di "dies a quo" del termine prescizionale del risarcimento del danno alla

Di talché, non si comprende quella tesi predicativa di una sorta di indefinita permanenza dell'illecito contestato al genitore, poiché "si confonde il momento della consumazione dell'illecito - di carattere evidentemente istantaneo, e già di per sé produttivo di effetti ipoteticamente dannosi - con quello della permanenza dei suoi effetti (e delle conseguenze dannose risarcibili), onde l'inconferenza del richiamo al principio della decorrenza della prescrizione dal momento della percezione o della percepibilità esterna della illiceità della condotta"⁴⁸.

Nello specifico, il caso riguardava le richieste da parte del padre di due ricoveri del figlio presso l'ospedale psichiatrico. Si evidenzia, pertanto, che la questione era - ed è - radicalmente diversa rispetto a quella del protratto disinteresse genitoriale che è qui in esame, giacché il precedente era *ictu oculi* un illecito istantaneo.

Le Sezioni Unite hanno centrato il problema interpretativo rimarcando che l'individuazione del *dies a quo* (o "exordium praescriptionis") nel codice civile è affidata "ad indicazioni piuttosto scarse e molto generiche": l'articolo 2935 cod. civ., "norma assolutamente aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni", prevede che la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria inizi a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; invece, l'articolo 2947, primo comma, cod. civ., stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il "fatto si è verificato".

Quest'ultima norma, benché riferita al settore aquiliano, è stata estensivamente interpretata come applicabile a tutte le azioni risarcitorie, degradando ad "un ruolo piuttosto periferico" l'articolo 2935 c.c. e conducendo "il sistema della prescrizione" a porsi nettamente sbilanciato a favore dei convenuti, con ovvie ricadute negative per gli attori: nel segno della certezza dei rapporti giuridici, così, si prescinde da qualsiasi considerazione relativa alle ragioni oggettive e soggettive del ritardo della vittima nell'instaurazione della sua pretesa, escludendo altresì "qualsiasi operazione di bilanciamento tra gli interessi della vittima e quelli facenti capo al soggetto evocato in giudizio"⁴⁹.

Ne discende che, a parer della ricostruzione in commento, il *dies a quo* coincide con il momento della verifica dell'evento dannoso, ovvero, con ciò che - di regola - viene individuato come *exordium praescriptionis* dei fatti illeciti permanenti.

Tale orientamento, tuttavia, soggiace ad evidenti aporie, specialmente in relazione al danno alla persona (*rectius*, all'indomani della configurazione del danno biologico/dinamico- relazionale) relative ai principi di conoscibilità del danno e

salute da emotrasfusione dalla storica Sent. Cass. Sez. Un. 576/2008.

48 Così, Cass. Civ. Sez. III, 8 aprile 2016, n. 6833.

49 Così Cass. Civ. Sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148.

della "rapportabilità causale" dello stesso. Di talché, è necessario spostare il *dies a quo* del verificarsi del "fatto" all'esteriorizzazione del danno, i.e. al momento in cui esso è oggettivamente percepibile e riconoscibile. Del resto, il tradizionale paradigma relativo alla individuazione del *dies a quo* della prescrizione dell'illecito permanente è sorto in un'epoca ormai risalente, ovvero quando governava l'interpretazione dell'istituto prescrizione un'inclinazione rigorosamente oggettiva evinta dall'articolo 2947: interpretazione che è stata costituzionalmente orientata e pertanto complessivamente riequilibrata dal fondamentale intervento delle Sezioni Unite⁵⁰.

In nuce, nel caso di danno biologico si individua la decorrenza della prescrizione (ex art. 2947 cod. civ.), non già "dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche"⁵¹.

Pertanto, "l'individuazione del *dies a quo* ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell'esteriorizzazione del danno...può rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l'attività (incolpevole) della vittima rispetto all'esercizio dei suoi diritti. È quindi del tutto evidente come l'approccio all'individuazione del *dies a quo* venga a spostarsi da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio del danno "occulto" a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo ..."⁵².

Tuttavia, ciò non deve "dare la stura" alla valorizzazione della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, giacché - il principio in parola - deve essere "saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca". Peraltro, ciò ha trovato applicazione anche

50 Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576.

51 Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576.

52 Così Cass. Civ. Sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148.

nel caso di illecito civile derivante da reato, *i.e.* la prescrizione decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente consapevolezza della rapportabilità causale del danno⁵³.

Orbene, per onere di eshaustività, si ricorda - giacché con episodici riscontri - che tale ricostruzione della decorrenza della prescrizione (cioè, per l'appunto, non dalla mera esteriorizzazione "oculta" del danno, bensì dal momento in cui quest'ultimo diviene conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e le conoscenze scientifiche del tempo) è stata adoperata finanche in relazione ad altri tipi di danni⁵⁴.

Tali casi, al di là dell'ardita applicazione del principio in ambiti ben lontani da quello in cui è stato elaborato, risultano criticabili nella parte in cui si riferiscono al mero criterio ("interno") di diligenza, abbandonando apoditticamente il criterio "esterno" della rapportabilità causale dell'evento (*i.e.* il criterio relativo alle "conoscenze scientifiche"). Del resto, ben consapevoli delle differenze endemiche tra "i campi di gioco" - tra detti esempi e quelli governati dalle scienze sanitarie - , non si comprende un così radicale - e asistemico - abbandono, tale da non meritare altro che un generico rimando all'unanime giurisprudenza di legittimità⁵⁵.

III. BREVI RIFLESSIONI SISTEMATICHE SULLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DEL DANNO.

Un aspetto di particolare rilevanza dommatica e applicativa attiene alla sussistenza di effettive conseguenze pregiudizievoli ("danno conseguenza") derivanti dal danno da disinteresse genitoriale⁵⁶. La giurisprudenza di merito, sovente, ha ritenuto insussistente alcun tipo di conseguenza data l'inattitudine del comportamento genitoriale a sconvolgere lo stile di vita del generato, poiché "abituato all'assenza, si sarebbe ormai adattato alla propria condizione", "onde il risarcimento del danno esistenziale avrebbe dovuto almeno fondarsi sull'allegazione e sulla prova di fatti da cui desumerlo nel "periodo estraneo alla prescrizione" - come l'evocazione frequente e penosa della sua condizione di figlio trascurato nei colloqui con familiari e conoscenti"⁵⁷.

53 Cfr. Cass. S.U., Sent. 18 novembre 2008, n. 27337.

54 In relazione al danno derivante da illegittimo trattamento di dati personali cfr. Cass. sez. III, 21 giugno 2011, n. 13616; nonché, in relazione alla fattispecie di danni subiti da un bene immobile cfr. Cass. sez. VI-III, ord. 27 gennaio 2012, n. 1263.

55 Tra tutte, la già citata Sent. S.U. Civ. 18 novembre 2008 n. 27337, che - sul punto - non parrebbe mai essere stata superata; o ancora, di recente, tra le tante: Cass. Civ. Sez. III, 12 Maggio 2022, n. 15148.

56 GIOVAGNOLI, R.: *Manuale di diritto Civile*, Itaedizioni, Torino, 2019, pp. 1265 ss.

57 Così Cassazione Civ., sez. III, 10 giugno 2020, n.11097, la quale - senza condividere gli assunti citati - ricostruisce brevemente la posizione della Corte di appello di Firenze.

La ricostruzione in parola - obietta la giurisprudenza di legittimità⁵⁸ - è del tutto irrazionale, poiché non integra il “minimum” costituzionale di motivazione, laddove esclude che il figlio sia stato danneggiato dal disinteresse parentale, in sostanza, perché si sarebbe a ciò abituato⁵⁹. In tal modo, si “svuota” l’illecito endofamiliare - *id est*, si sterilizza il diritto risarcitorio - tramite l’apodittico asserto secondo cui un totale disinteresse non possa giammai provocare danni, essendo il “figlio abbandonato” sempre vissuto nel disinteresse del genitore, *ergo* non avrebbe perso nulla, poiché non avrebbe mai avuto nulla⁶⁰.

In nuce, la Cassazione replica⁶¹ che il “notorio insegna il contrario di quanto asserito” dalla ricostruzione in parola, attestando che la presenza o l’assenza dei genitori incide in modo considerevole sullo sviluppo psicologico-esistenziale del figlio.

Il dibattito inverte una questione di particolare complessità, per la quale, non si ravvisa la possibilità di aderire - *tout court* - ad una delle susposte ricostruzioni.

Ed, infatti, se si condivide che la ricostruzione di merito sia manchevole di qualsivoglia logica in relazione al decorrere del “danno-conseguenza”, non può esimersi da una lettura complessiva della pronuncia. Da ciò, meglio si comprende che i giudici, ben lungi dalla sterilizzazione del danno patito, richiamano con ambigue parole i - pur giusti - principi di prova⁶².

Al contempo, nell’obiezione degli Ermellini, a destare preoccupazione è proprio il mancato richiamo a ciò che quelle maldestre parole volevano sottendere. Del resto, tale intuizione risulta in parte avvalorata dall’inciso già citato della motivazione con cui la Cassazione ribadisce che “...il notorio insegna il contrario di quanto asserito dal giudice d’appello...”. Beninteso, per quanto possa essere unanimemente condivisibile siffatta considerazione, ciò non può esaurirsi - a sua volta - nell’apodittica liquidazione del danno e, cioè, affidata agli insegnamenti del “notorio”, al di là dell’effettiva prova delle conseguenze derivanti dalla condotta “*contra ius*” e produttiva di un danno-evento.

58 Cfr. Cassazione Civ., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11097.

59 Quasi come a dire, ad esempio, non può esserci responsabilità del sanitario per i danni causati durante il parto, poiché il nascituro nascerà convivendo *ab ovo* con la menomazione (es. sordità; cecità ecc.).

60 Cfr. Cassazione Civ., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11097.

61 Cassazione Civ., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11097; ancor prima, le già citate Cass. sez. I, Sent. 22 novembre 2013 n.26205 e Cass. sez.VI-III, Sent.16 febbraio 2015 n. 3079.

62 Ciò, del resto, conferma che la pronuncia abbia comunque inteso riconoscere il danno in parola, salvo siano rispettati i principi di allegazione e prova. Nello specifico, ci si riferisce a quanto segue: “abituato all’assenza, si sarebbe ormai adattato alla propria condizione...”, “...onde il risarcimento del danno esistenziale avrebbe dovuto almeno fondarsi sull’allegazione e sulla prova di fatti da cui desumerlo nel “periodo estraneo alla prescrizione” come l’evocazione frequente e penosa della sua condizione di figlio trascurato nei colloqui con familiari e conoscenti...”: in breve, perché mai richiamare gli oneri di prova se si asserisce che il diritto, al contrario, vada inteso nella sua veste “sterilizzata”?

Ciò sembrerebbe in linea con la più antica giurisprudenza, la quale ha sostenuto che "la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno-evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza)"; da ciò ne discende "il diritto al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, del figlio naturale in conseguenza della condotta del genitore, tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale, che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondergli i mezzi di sussistenza"⁶³.

In antitesi a tale massima è da ricordare una celebre pronuncia delle Sezioni Unite⁶⁴, la quale ha stabilito che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cosiddetto esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ., dovendo consistere: nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità, nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto⁶⁵.

Tuttavia, già all'indomani dell'esegesi nomofilattica, la giurisprudenza di merito - sovente - accerta la pretesa in commento sulla base di un mero comportamento omissivo del genitore⁶⁶, talvolta portando ad una sostanziale erosione delle tradizionali regole della responsabilità dà torto (e segnatamente, ai principi di prova del danno-conseguenza). Del resto, trascendendo il singolo argomento in commento, ben si potrà costatare - fuor di alcuna pretesa di esaustività - che ad oggi si assiste, limitatamente ad alcuni diritti, ad una sorta di erosione pretoria del danno conseguenza; sicché, il dibattito sulla risarcibilità del danno *in re ipsa* sembrerebbe più vivido che mai, essendo riconosciute ipotesi risarcitorie che esulano dalla mera riparazione del pregiudizio sofferto⁶⁷.

63 Cass. Civ. Sez. I, 7 giugno 2000, n. 7713.

64 Cass. Civ. Sez. Un., Sent. n. 28742/2008.

65 Ciò, del resto, risulta essere confermato in tutte quei dibattiti ben noti al diritto vivente e relativi, ad esempio, al danno da perdita della vita; alla *compensatio lucri cum danno*; alla lesione del diritto all'autodeterminazione nelle varie forme in cui può venire in considerazioni. In tali occasioni, specialmente la giurisprudenza, si mostra fedele all'idea "compensativa" del risarcimento del danno, affermando - altresì - la necessità di una conseguenza pregiudizievole cagionata. V. sul tema l'illuminante disamina sui dibattiti più moderni relativi alla struttura dell'illecito aquiliano del GIOVAGNOLI, R.: *Manuale di diritto Civile*, Itaedizioni, Torino, 2019, pp 1227 ss..

66 V. PALADINI, M.: "Responsabilità civile nella famiglia: verso i danni punitivi?", in *Responsabilità civile e previdenza*, 2007, vol. 10, pp. 2005 ss.

67 Si pensi, ad esempio, ai nuovi dibattiti sul danno da morte (anticipata); danno da perdita della possibilità di una più lunga sopravvivenza, libertà di autodeterminazione laddove venga in rilievo la mancata diagnosi di una malattia che avrebbe giustificato scelte esistenziali diverse; fino arrivare alla questione oggetto di rimessione alle Sez. Un. relativa al danno da occupazione abusiva, ovvero, se esso vada qualificato come danno emergente o lucro cessante. Da ciò, in via di estrema sintesi, ci si chiede se la qualifica di "danno emergente" possa comportare l'immediata risarcibilità - oppure - richieda comunque una prova specifica in ordine all'*an* ed, eventualmente, al *quantum*, salvo la possibilità di ricorrere alla liquidazione equitativa laddove la quantificazione risulti impossibile o eccessivamente difficile.

Ciò mal si concilia - probabilmente - con la tradizionale funzione “compensativa” della responsabilità aquiliana⁶⁸, la quale, come ribadito in tema di delibazione delle sentenze straniere che liquidano danni punitivi, persegue una finalità meramente riparatrice dello stato “ex quo ante”, salvo non sia diversamente previsto dalla legge (e nel rispetto dei principi di prevedibilità/legalità e proporzionalità). Essa - pertanto - mira a risarcire l'effettiva conseguenza subita, scongiurando quell'effetto di “over-compensation” che mal si spiega nell'assiologia dell'ordinamento giuridico interno⁶⁹.

IV. LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO TRA EQUITA' E CRITERI TABELLARI.

Uno degli aspetti di maggiore complessità “tecnica” del tema è, fuor di dubbio, quello della quantificazione del danno non patrimoniale. La questione invero un dibattito ben più ampio di quello segnatamente riservato alla tutela in parola di cui risulta inevitabile un accenno.

Il danno-conseguenza, invero, secondo la tesi maggiormente accreditata, si quantifica adottando il criterio c.d. differenziale: si accerta lo iato (per l'appunto, la differenza) tra la situazione che si sarebbe avuta senza l'illecito e la situazione che si ha in presenza ed a causa dello stesso⁷⁰.

La determinazione del danno non patrimoniale corrisponde alla concretizzazione, nel particolare episodio di vita, di una clausola generale. L'esigenza che sorge è quella dell'uniformità di trattamento nei giudizi aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico. Di talché, laddove manchino criteri stabiliti dalla legge, come del resto sembrerebbe fisiologico nella casistica endofamiliare, deve esser pur sempre garantita una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, nonché l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo

68 Cfr. VETTORI, V.: “La responsabilità civile fra funzione compensativa e deterrente”, *Persona e Mercato (a cura di Vettori. V.)*, 2008; disponibile al link: <http://www.personaemercato.it/la-responsabilita-civile-fra-funzione-compensativa-e-deterrente-di-giuseppe-vettori/>. Quest'ultimo, tra l'altro, dedica specifica trattazione all'illecito endofamiliare (punto “c”); si veda, inoltre, quella dottrina che ha offerto un'efficace visione sul punto: SCOGNAMIGLIO, C.: “Il danno da micropermanenti: la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la funzione della responsabilità civile ed una condivisibile concretizzazione del principio di irrisarcibilità del danno non eccedente il livello della tollerabilità (Commento a Corte Cost. , 16 ottobre 2014, n. 235)”, *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, Vol. LXXX, fasc. VI, pp. 1834 ss.; SCOGNAMIGLIO, C.: “I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile. Cassazione civile, sez. I, ord. interloc., 16 maggio 2016, n. 9978”, *Corriere Giuridico*, 2016, vol. XXXIII, fasc. VII, pp. 912 ss.; SCOGNAMIGLIO, C.: “Principi di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi”, *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, vol. LXXXI, fasc. IV, pp. 1120 ss.; SCOGNAMIGLIO, C.: “La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno non patrimoniale tra continuità ed innovazione (Commento a Cass. civ., 28 settembre 2018, n. 23469 (Ord.) e Cass. civ., 12 giugno 2018, n. 15213 Ord.), Responsabilità civile e previdenza, 2019, vol. LXXXIV, fasc. 2, p. 507; SCOGNAMIGLIO, C.: “Le sezioni Unite della Corte di Cassazione e la concezione polifunzionale della responsabilità civile”, *Giustizia civile.com (Online)*, 2017, vol. 4, fasc. 8, pp. 1 ss.

69 Sul punto, per le illuminanti riflessioni in ottica sistematica, v. GIOVAGNOLI, R.: *Manuale di*, cit., p. 1278.

70 Cfr. GIOVAGNOLI, R.: *Manuale di*, cit., p. 1295.

intollerabile - e non rispondente ad equità - che danni identici possano essere liquidati in misura diversa⁷¹.

L'arresto in discorso ha riconosciuto al criterio di liquidazione tabellare - applicativo delle istanze surrichiamate di equità e uniformità applicativa, di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. - valenza di principio generale, in applicazione dell'art. 3 Cost., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono. Ne consegue che l'applicazione di criteri liquidativi difformi, salvo per quanto si dirà a breve, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge (*i.e.* lo stesso art. 1226 cod. civ.).

L'assiologia costituzionale determina l'identificazione di un valore, il quale costituisce nella fattispecie legale il criterio per collegare ad un determinato presupposto di fatto, previsto in via astratta e generale, specifici effetti giuridici. Il valore viene concretizzato dal legislatore in una fattispecie, ossia in uno schema "fatto-effetto" ripetibile in una pluralità di casi concreti. La concretizzazione legislativa del valore può essere reiterata per una pluralità di fattispecie legali in modo che quel valore diventi un principio generale dell'ordinamento, soggiacente - cioè - ad una pluralità di previsioni normative. Il valore può essere però dal legislatore posto come tale; sorge - così - la clausola generale, la quale deve essere applicata al caso specifico attraverso un processo di "concretizzazione" operato dal giudice. Esempio è il valore della buona fede. Essa, invero, non individua - in via generale ed astratta - il contenuto della regola giuridica, secondo la tecnica della norma a fattispecie: la buona fede non regola una classe di azioni o eventi, ma rintraccia il "criterio di identificazione della regola giuridica relativa al caso concreto" che dovrà essere applicato dal giudice. La disposizione che contempla una clausola generale non enuncia - quindi - una norma in senso proprio, ma un ideale di norma cui fare appello per l'identificazione della norma del caso concreto⁷².

Pertanto, in applicazione a tali premesse, emerge che la "valutazione equitativa giudiziale è un'idea-limite, per adoperare un'espressione emersa nella dottrina tedesca⁷³, cui tendere per determinare il danno quando questo non può essere

71 Sul principio generale di cui all'art. 1226 cod. civ. cfr. Cass. 7 giugno 2011, n. 12408.

72 In questi termini Cass. Civ., Sezione III, Sent. 21 aprile 2021, n. 10579

73 "Con la giurisdizione per clausole generali si dispiega, in parallelo alla giurisdizione per fattispecie legali, un diritto casistico. Una lettura della concretizzazione della clausola generale integralmente coerente alla logica del diritto casistico dovrebbe spingere per l'ingresso del giudice nella catena delle precedenti concretizzazioni della clausola, con l'effetto di modellare la norma del caso concreto mediante il gioco dell'uniformazione e distinzione dai precedenti casi concreti sulla base del grado di analogia dei fatti. Nel diritto casistico non c'è sussunzione in una "species facti", ma il confronto fra i fatti di due o più casi concreti, per cui il precedente viene applicato fino ad una certa soglia, modellando e rimodellando la regola attraverso l'adeguamento del precedente al nuovo episodio di vita ("limiting"), fino all'estremo del "distinguishing" rispetto al precedente per la differenza fra i cosiddetti "materia facts", nozione centrale nella giurisprudenza anglo-sassone". Con queste parole Cass. Civ., Sezione III, sent. 21 aprile 2021, n. 10579.

provato nel suo preciso ammontare⁷⁴. Ciò, come *supra* accennato, oltre ad essere il rischio “endemico” di alcuni ambiti giuridici, risulta ancor più necessario nelle relazioni endofamiliari, in cui ci si deve affidare a regole elastiche che valorizzino le circostanze fattuali.

«La giurisdizione per clausole generali, coerentemente letta in chiave di diritto casistico, è in grado di dare luogo ad una peculiare forma di “stare decisis” in ambienti di “civil law”, in base alla quale il precedente non sarebbe fonte di diritto ma costituirebbe la sede di manifestazione (in funzione dichiarativa) della norma concreta di diritto (norma giuridica a tutti gli effetti benché carente di disposizione) di cui il precedente medesimo abbia fatto applicazione. L'assenza, tuttavia, nell'ambiente di “civil law” di una forma di vincolatività del precedente in senso tecnico, diversamente da quanto accade nel modello di “common law”, stante la prevalenza quantitativa della giurisdizione per fattispecie legali (giurisdizione costituente espressione nell'ordinamento italiano della soggezione del giudice soltanto alla legge - art. 101 Cost., comma 2), ha comportato in talune evenienze l'adozione di rimedi a garanzia dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni nelle controversie la cui risoluzione è affidata alla concretizzazione di clausole generali. In Germania, per opera della dottrina, si è svolta un'opera di sistemazione di casi simili risolti mediante l'applicazione delle clausole generali (soprattutto quelle di buona fede e buon costume), denominata “Fallgruppen”, cui la giurisprudenza attinge per l'uniforme decisione delle controversie. Sulla base della concretizzazione della clausola generale vengono individuate una serie di fattispecie, di portata perciò astratta e generale, nelle quali i giudici potranno sussumere i nuovi casi »⁷⁵.

Parimenti, in Italia, nella medesima logica dei “Faligruppen” si collocano le tabelle pretorie per la liquidazione del danno non patrimoniale: proprio come avviene con la tecnica della fattispecie e, cioè, positivizzando una serie di ipotesi risultanti dalla concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno, la tabella prevede una serie di caselle entro le quali sussumere il caso concreto. È di palmare evidenza che la tabella non abbia - e non possa avere - la coerenza del diritto legislativo⁷⁶, ben potendo consentire una “riespansione” della clausola generale, laddove le circostanze concrete lo giustificino: sicché, al di là della previsione di una serie di indici infra-tabellari che permettano di adattare il caso concreto alla regola pretoria, è sempre possibile una liquidazione maggiore o minore, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca *ictu oculi* dallo schema standardizzato⁷⁷.

74 Così Cass. Civ., Sezione III, sent. 21 aprile 2021, n. 10579.

75 In questi esatti termini Cass. Civ., sezione III, Sent. 21 aprile 2021, n. 10579.

76 Salvo non sia una tabella, come quella introdotta dal Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 138), di ordine legislativa.

77 “Non si tratta del “distinguishing” proprio al modello di “common law”, il quale presuppone la comparazione ad un precedente caso concreto, ma dell'impossibilità di sussunzione nella schematizzazione astratta. Al

È opportuno evidenziare che il discorso in parola sul “valore” delle tabelle di origine giurisprudenziale non si ritiene applicabile alla “tabella unica” introdotta dal Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 138), giacché essa è una “regola iuris” (per l’appunto, di matrice legislativa), la cui cogenza opera negli stessi termini della fattispecie legale. La norma in parola, peraltro, positivizza le condizioni in cui è consentito superare i limiti previsti dalla tabella stessa: al di là dei casi tassativamente indicati, il giudice non può derogare alla quantificazione prevista, ma “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento” (art. 138, comma 3).

La positivizzazione di un sistema tabellare di origine legislativo risponde alla *ratio* di perseguire la funzione di garanzia dell’uniformità delle decisioni e di prevedibilità delle stesse; *ab inverso*, non può dirsi, nei campi delle pronunce affidate alla mera valutazione equitativa *tout court*, le quali, affinché siano rispettate pari garanzie, si affidano - di regola - ad un sistema tabellare di origine giurisprudenziale basato sullo strumento del punto variabile.

Sotto questo aspetto, giova ricordare il recente dibattito sorto in relazione all’asserita indefettibilità del criterio del punto variabile⁷⁸, giacché - a parer di una autorevole ricostruzione⁷⁹ - soltanto esso garantisce i principi in parola. Invero, osserva la Corte in detta occasione, la più celebre delle tabelle (*i.e.* quella meneghina), con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo e massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza (ad esempio, nell’edizione 2021 delle tabelle, è prevista un’oscillazione fra euro 168.250,00 e euro 336.500,00 a favore del coniuge)⁸⁰.

giudice è consentito, sia pur eccezionalmente, di superare i limiti della tabella perché la schematizzazione in punti variabili risponde meramente al parametro dell’*“id quod plerumque accidit”*, regola che per sua definizione nasconde l’avverarsi di episodi fattuali che fuoriescano da “ciò che accade più spesso”. Quando il caso concreto impone la presa di distanza rispetto alla standardizzazione tabellare dei precedenti della giurisprudenza, e si torni in modo diretto alla clausola generale, determinante diventa la motivazione, la quale non è qui solo forma dell’atto giurisdizionale imposta dalla Costituzione e dal codice processuale, ma disvela la sostanza della decisione, perché la valutazione equitativa del danno, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone. Una liquidazione del danno, oltre i valori massimi o minimi, priva di specifica motivazione, è pertanto violazione non solo della legge processuale, ma anche dell’art. 1226, perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione”. In questi esatti termini Cass. Civ., sezione III, Sent. 21 aprile 2021, n. 10579.

78 Per una spiegazione “operativa” sul tema v. CAMINITI, R.: *Le tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020, p. 13 ss.

79 Ci si riferisce alla Cass. Civ., sezione III, Sent. 21 aprile 2021, n. 10579, la quale, nonostante i risultati “divisivi” nella prassi, ha avuto particolare rilevanza, specialmente per l’autorevolezza dei componenti del Consesso.

80 Si avrà modo, di qui a breve, di esporre le principali obiezioni che solleva siffatta ricostruzione giurisprudenziale; giova, tuttavia, rammentare che - il ventinove giugno duemilaventidue (29/06/2022) - sono state adottate le nuove tabelle milanesi conformi alle doglianze della giurisprudenza.

Tale ampio differenziale non garantisce la funzione perseguita dalla tabella, ovvero, come già ampiamente illustrato, quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza, bensì costituisce una mera perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno (benché con un ridotto margine di generalità) e non una forma di concretizzazione tipizzata.

Al più, affinché ciò sia rispettato, a parer della Corte, sarebbe necessario un sistema a punti che preveda l'applicazione di specifici correttivi in ragione della particolarità del caso concreto. *In nuce*, i requisiti individuati dalla Corte sono così sintetizzabili: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi.

Tuttavia, laddove si addivenga ad un risultato (*rectius*, una quantificazione) non conforme al criterio suesposto, "l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell'esame della motivazione della decisione"⁸¹. Orbene, ciò che desta maggiori riflessioni segnatamente a tale approdo, è un duplice ordini di questioni.

Innanzitutto, in relazione al tanto agognato sistema "a punti" relativo alla risarcibilità del danno da illecito endofamiliare, vi è da osservare che fin d'ora, la giurisprudenza ha basato le proprie decisioni sulle medesime "circostanze di fatto rilevanti". Invero, pur in assenza di un sistema tabellare basato sul meccanismo del punto variabile, come fervidamente auspicato dalla Suprema Corte, la medesima esigenza di uniformità è (stata) garantita dall'applicazione degli stessi criteri fattuali invocati, seppur in un *range* molto ampio (i.e. tra i quali criteri, nel caso di perdita del rapporto parentale: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza).

In secondo luogo, non si comprende a fondo quale sia il ragionamento - in ultimo - invocato dalla Cassazione; si ritiene, infatti, che esso sia viziato da un'aporia argomentativa piuttosto evidente. *In nuce*, la Corte sembrerebbe aver sostenuto

⁸¹ Così Cass. Civ., sezione III, sentenza 21 aprile 2021, n. 10579.

che una liquidazione che non segua il sistema a punti necessiti di una sorta di onere motivazionale rafforzato; nondimeno, anche in caso di adozione di un sistema diverso, sarà necessaria la valutazione circa la "sproporzione" tra il *quantum* liquidato "in concreto" rispetto a quello cui si sarebbe giunti con l'applicazione del criterio del punto variabile.

Ci si chiede, nello specifico, cosa debba intendersi per "sproporzione". È di palmare evidenza che tale lemma faccia riferimento ad un giudizio di comparazione, il quale - per sua intrinseca definizione - postula un confronto tra tre parametri: il *comparatum*, ciò che viene comparato; il *comparandum*, ciò che si intende comparare; il *tertium comparationis*, ciò che funge da termine di paragone tra i due valori che precedono. Orbene, la sentenza in parola, nel richiedere che vi sia una proporzione, mal si concilia con l'assenza - fin d'ora - di un oggettivo metro di valutazione (i.e. un sistema tabellare "proporzionato") tra i due elementi in raffronto.

Le obiezioni analizzate all'indomani del dibattito giurisprudenziale vengono superate *per tabulas* dall'introduzione di una nuova tabella "a punti" conforme alle indicazioni pretorie⁸².

Tuttavia, residua la questione - ben più complessa e meno arata - dell'effettiva quantificazione del danno - non già da perdita del rapporto familiare - ma da disinteresse parentale. È evidente, nonostante non sia stata predisposta una specifica tabella a ciò deputata, che la quantificazione debba seguire i principi di liquidazione equitativa già descritti (ex art. 1226 cod. civ.), la cui violazione sarebbe parimenti lesiva di un principio di effettività della tutela, uniformità e adeguatezza di giudizio.

La liquidazione equitativa del danno, infatti, anche nella sua forma cd. "pura", consiste pur sempre in un giudizio di "prudente temperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, e cioè in un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative della produzione effettiva del danno nel caso concreto": il ruolo del giudice, pur essendo rilevante - tanto più nel contesto familiare - non può tradursi in un "merum arbitri", poiché egli è chiamato - pur sempre - a compiere un ragionevole apprezzamento circa le circostanze che nel caso concreto abbiano potuto avere incidenza (positiva o negativa) sull'ammontare del pregiudizio. Tale ruolo è "colorato" dall'obbligo di specifica motivazione, la quale deve esprimere il peso specifico attribuito a ciascuna circostanza di fatto, in modo da "rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e

82 Tabelle delle 29 giugno 2022 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.

consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento"⁸³.

Di talché, qui ben si può condividere la conclusione a cui è giunta la migliore giurisprudenza, secondo cui, allo stato dell'arte, la liquidazione del danno da disinteresse parentale non può che ispirarsi - *mutatis mutandis* - ad alcuni dei principi che in questa sede si è cercato di sintetizzare. Invero, "il parametro equitativo del danno da perdita parentale non può essere assunto in modo integrale, attesa la diversità della lesione, ma in via analogica ed in via meramente equitativa nella soglia minima prevista, tenendo conto del fatto che il dovere genitoriale non si esaurisce nell'obbligo alimentare ma si estende a quello di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli". Ne discende che, in assenza di parametri tabellari di liquidazione, attesa l'importanza di riconoscere la risarcibilità del danno in parola, delle due l'una: o quest'ultima viene affidata ad una quantificazione meramente arbitraria, violando quanto enunciato dall'intera giurisprudenza in tema di uniformità, prevedibilità e certezza del danno; oppure, si riprendono, con sforzo analogico, alcuni dei criteri all'uopo delineati in via pretoria. *Tertium non datur*.

La differenza tra i due danni in analisi, del resto, non può che afferire alla componete di liquidazione basata sulle circostanze fattuali, le quali, talvolta, partono da assunti piuttosto simili. Del resto, ben premesse le opportune considerazioni (di cui sopra) sull'autonomia dei due danni, si tratta pur sempre di una lesione di un diritto dovuta ad una privazione - una volta per la perdita, l'altra per un disinteresse - di una figura familiare. Sicché, la pretesa risarcitoria si volge, al pari, sulle asserite conseguenze dannose, siano esse patrimoniali o meno, derivanti - ad esempio - dal pregiudizio morale, esistenziale, economico e sociale di non poter contare su un familiare; dalla perdita del sostegno economico che il minore avrebbe avuto se il genito fosse presente; dalla perdita delle opportunità che il figlio avrebbe se fosse stato educato e cresciuto dal genitore (o da chi dovrebbe comportarsi come tale); dalla sofferenza morale ed esistenziale derivante dal non sentirsi/non sentirsi più "figlio"/"parente"; dalla perdita di opportunità che deriva dalla mancanza dei mezzi economici necessari per raggiungere un livello di istruzione adeguato alle capacità del figlio ecc.

Tali conseguenze, poi, vengono quantificate ricorrendo al metodo a "punti"; sebbene, anche in questo caso, non si vogliano trascurare le differenze che contraddistinguono i due danni, si può giungere a scovare dei principi "generalii" attraverso un confronto analogico.

Così, considerando che il danno da perdita del rapporto familiare debba essere risarcito in relazione "all'età della vittima primaria" e quella della "vittima secondaria"

83 Cass. Civ., Sez. VI - III, Ord. 02 luglio 2021, n. 18795.

(i.e. i punti "A" e "B" della nuova tabella meneghina), ben può immaginarsi che tale parametro possa essere applicato - si ripete, *mutantis mutandis* - per il danno da disinteresse, ove compreso nella sua essenza di "principio". Di talché, non sembra ardita la prospettazione di una liquidazione in misura proporzionale, non solo al periodo di assenza del genitore, ma anche alla maggior incidenza dell'assenza della figura genitoriale durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo, quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione⁸⁴.

Ancora, il punto "C" individua come parametro la situazione di "convivenza", la quale è - fuor di dubbio - un indice che porta alla valutazione dell'intensità del rapporto familiare; sicché, nel contesto del disinteresse parentale, esso potrebbe essere inteso come indicatore che gradua l'intensità del distacco del genitore, a seconda se questi abbia reciso completamente o parzialmente il rapporto con il proprio generato.

Ciò vale - *a fortiori* - ove si consideri il punto "D", *id est* la "sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del "de cuius": in tal caso, non si necessita di alcuno sforzo ermeneutico di "generalizzazione", in quanto, è evidente che la *ratio* sia sovrapponibile ai due casi: le conseguenze dannose devono essere proporzionalmente maggiori se la "privazione" del rapporto parentale (sia per morte che per disinteresse) si innesta in un contesto familiare determinato dall'assenza di altri legami affettivi.

In ultimo, il punto "E" individua come criterio la "qualità ed l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto". Tale parametro, come precisato dalla stessa tabella, deve essere considerato «in relazione sia alle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegare e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto»:

"1) frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet); 2) condivisione delle festività/ricorrenze; 3) condivisione di vacanze; 4) condivisione attività lavorativa/hobby/sport; 5) attività di assistenza sanitaria/domestica n)... ecc."

Tali circostanze, prosegue la tabella, devono essere valutate in base alla frequenza temporale in cui esse si manifestano (i.e. sulla base di quattro differenti frequenze, a partire da "assente" fino a giornaliero/sempre").

⁸⁴ Come condiviso dalla pronuncia Cass. Civ., Sez. III, Ord., 12 maggio 2022, n. 15148.

Anche in tal caso, riprendendo i parametri tabellari, si sostiene la possibilità di applicazione dei criteri in parola, benché nella loro veste “virtuale” e “negativa”. Del resto, la differenza assiologica - e pur sempre sostanziale - delle due pretese risarcitorie si inverte in una osservazione empirica: nel danno da perdita del rapporto parentale ci si duole della condotta del danneggiante, la quale comporta la sottrazione di un rapporto parentale (al danneggiato); di qui nascono una serie di conseguenze che - nella sostanza - spogliano la sfera giuridica e sentimentale dell'istante di un affetto che vi era già presente (al di là della possibilità di una materiale apprensione data dalla consistenza immateriale dell'interesse tutelato).

Nel secondo danno, *ab inverso*, la doglianza si muove da una diversa considerazione, ovvero, che il danneggiante - con la sua condotta - non priva (non per forza), ma si discosta - parzialmente o totalmente - dalle attenzioni che si attendono “virtualmente” e normalmente dalla figura genitoriale. Qui la differenza “miliare” sul piano meramente fattuale: nel danno da perdita del rapporto parentale, ci si duole di ciò che si è perduto e lo si valuta sulla base di alcuni indici in “positivo” che “quantificano” l'importanza, l'insostituibilità ecc. del rapporto parentale perduto (ad es. la frequenza delle telefonate; delle vacanze insieme ecc.); nel danno da privazione parentale, ci si duole - non già della perdita *tout court* - ma dello iato tra la condotta illecita e quella che sarebbe dovuta esserci: la valutazione di tale divergenza può - senz'altro - essere affidata ai medesimi indici (frequenza delle telefonate; vacanze ecc.), la cui presenza quantificherà e graderà - in modo inversamente proporzionale rispetto al primo danno - la pretesa risarcitoria. *In nuce*, laddove ci siano tali circostanze (ad esempio, le telefonate al figlio; vacanza/e condivisa/e ecc.) tanto meno vi è uno scostamento con la condotta da “attendarsi”; ergo, tanto minore sarà il danno.

All'esito della disamina appena proposta si può concludere con alcune considerazioni, beninteso, prive di qualsivoglia pretesa di esaustività. È di palmare evidenza che il rischio “endemico” della quantificazione di qualsiasi danno endofamiliare - o ancor prima non patrimoniale - soggiace all'obiezione della particolare difficoltà nella quantificazione. Tuttavia, a parer dello scrivente, ciò non può risolversi né in una sfiducia generalizzata verso il sistema equitativo, né evocare arditi giudizi di quantificazione scevri dai principi che si è cercato di tracciare poc'anzi. È altresì evidente che, tali problematiche di ordine pratico siano pressoché connaturate agli sviluppi innovativi del dato socio-giuridico, il quale, non può che farsi promotore - e conseguentemente attore - dell'esperienza metodologica ed empirica sviluppatasi in relazione a questioni pregresse, quali, nel caso di specie, segnatamente agli approdi elaborati per il danno da perdita del rapporto parentale.

Ciò reclama un'analisi sistematica onde riflettere, trascendendo il discorso di specie, sulle questioni più rilevanti che il danno da disinteresse familiare sollecita. Sul punto, per vero, si è dato atto, in adesione alla miglior dottrina, della progressiva "colorazione" della tutela aquiliana, la quale, all'esito delle evoluzioni esogene di cui si è discorso, raggiunge gradatamente nuovi addentellati all'azione risarcitoria. Ciò, tuttavia, non può (e non deve) risolversi, nell'asistemico ed indiscriminato allargamento della sfera di tutela dei diritti, anche laddove ciò sia scapito di valori parimenti importanti nella scala assiologica delle fonti: *in nuce*, l'auspicio di una più compiuta ed effettiva tutela extracontrattuale in nome dei principi costituzionali e soprannazionali, non consente l'apodittico asservimento di quelle norme - quali quelle in tema di danno conseguenza o di liquidazione del danno - che sottendono interessi di pari rilievo per la tenuta complessiva dell'ordinamento civilistico.

BIBLIOGRAFIA

ALGARRA PRATS, E.: "Incumplimiento de deberes conyugales y responsabilidad civil", in AA.VV.: *La responsabilidad civil en las relaciones familiares* (a cura di J.A. MORENO MARTÍNEZ), Madrid, 2012.

AMBROSINI, L.: "La responsabilità del genitore "inadempiente": accordi fra genitori e poteri del giudice anche alla luce della l. n. 219/2012", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2013, fasc. II, pp. 1133-1170.

AMRAM, D.: "Cumulo dei provvedimenti ex artt. 709-ter e 614-bis c.p.c. e adempimento dei doveri genitoriali", *Danno e responsabilità*, 2012, Vol. 17, Fasc. 7, pp. 783- 787.

BARBIERATO, D.: "Osservazioni su risarcimento del danno e illeciti endofamiliari", *Responsabilità civile e previdenza*, 2020, fasc. n. 6, pp. 2080-2088.

BIZZARRO, A.: "Famiglia e Responsabilità", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 3, agosto 2015, pp. 145-172.

BUSNELLI, F. D.: "Le sezioni unite e il danno non patrimoniale", *Rivista di diritto civile*, Cedam, 2009, II.

CAMINITI, R.: *Le tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2020.

CORDIANO, A.: "Danno non patrimoniale e violazione dei doveri genitoriali", *Familia*, 2006; vol. VI, pp. 592-607.

DANOVI, F.: "Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale?", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2014, fasc. I.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R. e CHAPARRO MATAMOROS, P.: "Responsabilidad civil por incumplimiento de los deberes conyugales", in AA.VV.: *Responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones familiares* (a cura di J.R. DE VERDA Y BEAMONTE), Cizur Menor, 2012.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R. e CHAPARRO MATAMOROS, P.: "La responsabilità civile nell'ambito delle relazioni familiari in Spagna", *Diritto, famiglia e persone*, 2014.

FACCI, G. *a alt.: I nuovi danni nella famiglia che cambia*, Ipsoa, Milano, 2004.

FERRANDO, G.: "Violazione dei doveri familiari tra inadempimento e responsabilit  civile", in AA. VV.: *Trattato della responsabilit  contrattuale* (a cura di G. VISENTINI), Giuffr , Milano, 2009, vol. I.

GARCÍA CANTERO, G.: "Comentario al art. 67 CC", en AA.VV.: *Comentarios al C digo Civil y Compilaciones forales* (a cura di M. ALBALADEJO), t. II, Madrid, 1982.

GIACOBBE, E.: "Le persone e la famiglia", Vol. 3VI, en AA.VV.: *Il matrimonio. L'atto e il rapporto*, Utet Giuridica, Torino, 2011.

GIOVAGNOLI, R.: *Manuale di diritto Civile*, Itaedizioni, Torino, 2019.

GROSSI, P.: "Oltre le mitologie giuridiche della modernit ", en AA.VV.: *Mitologie giuridiche della modernit * (Id.), Giuffr , Milano, 2007.

JEMOLO, C. A.: *La famiglia e il diritto*, Ann. Sen. Giur. Universit  di Catania, 1948.

LACRUZ BERDEJO, J. L.: "Efectos del matrimonio", in ID e alt.: *Elementos de Derecho civil, IV, Derecho de familia*, I, 3^a ed., Barcelona, 1989.

MISSIAGGIA, M. L.: "Il danno da privazione del ruolo genitoriale", in AA.VV.: *Famiglia e responsabilit  civile* (a cura di P. CENDON), Giuffr , Milano, 2014, XXXII, 10, pp 587 ss.

MORMILE, L.: *Vincoli familiari e obblighi di protezione*, Giappichelli, Torino, 2013.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Violazione dei doveri coniugali. Immunit  o responsabilit ", *Rivista critica del diritto privato*, 1988.

NAZZARO, A. C.: "Danno endofamiliare e danni nei rapporti tra "familiari"", *Giustizia Civile*, Giuffr , 2016, n. 4, pp. 827-848.

NICOLUSSI, A.: "Obblighi familiari di protezione e responsabilit ", *Europa e Diritto Privato*, Giuffr , 2008, vol. IV, pp. 929 ss.

OBERTO, G.: "La responsabilit  contrattuale nei rapporti familiari", *Quaderni famiglia*, Giuffr , Milano, 2006, disponibile al seguente url: https://www.giacomooberto.com/OBERTO_responsabilit C3%A0_contrattuale_e_famiglia.pdf.

PALADINI, M.: "Responsabilit  civile nella famiglia: verso i danni punitivi?", in *Responsabilit  civile e previdenza*, 2007, vol. 10, pp. 2005 ss.

PAOLUCCI, F., Ciliberti, E.: "L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne al vaglio della recente giurisprudenza di legittimità", *CamminoDiritto*, gen/2021.

PARADISO, M.: "Famiglia e responsabilità civile endofamiliare", *Famiglia, persone e successioni*, 2011, vol. VII, fasc. I, pp. 14 ss.

PERLINGIERI, P.: "L'onnipotente art. 2059 c.c. e la tipicità del danno alla persona", *Rassegna di diritto civile*, Edizioni scientifiche Italiane, 2009, vol. 2, pp. 520-529.

ID: "Le funzioni della responsabilità civile", in *Rassegna di diritto civile*, Edizioni scientifiche Italiane, 2011, vol. I, pp. 115- 123.

PIRRO, C.: "Art. 709 ter c.p.c.: note sull'esercizio della potestà genitoriale", *Giurisprudenza italiana*, 2013, fasc. IV, pp. 843 ss.

PUGLIATTI, S.: "Fiducia e rappresentanza indiretta", Id., *Diritto civile. Metodo, teoria e pratica. Saggi*, Milano, 1951, pp. 201 ss.

RESCIGNO, P.: "Immunità e privilegio", ora in *Persona e comunità, il mulino*, Bologna, 1966, 379-425, ivi 420. il saggio comparve in *Riv. dir. civ.*, 1961, i, 415 ss., e successivamente in Studi in onore di A.C. Jemolo, II, Milano, Giuffrè, 1963, 681 ss., *Rivista di diritto civile*, Cedam, 1961, vol. 7, n. I.

RIMINI, C.: "Il danno conseguente alla violazione dei doveri matrimoniali", *Famiglia, persone e successioni*, 2010, vol.VI, fasc. IIX/IX, pp. 620 ss.

SCALISI, V.: "Danno alla persona e ingiustizia", *Rivista di diritto civile*, 2007, vol. 53, fasc. 2, pp. 147-163.

SCOGNAMIGLIO, C.: "Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite", *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, vol. LXXIV, fasc. II, pp. 261 ss.

ID: "Il danno da micropermanenti: la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la funzione della responsabilità civile ed una condivisibile concretizzazione del principio di irrisarcibilità del danno non eccedente il livello della tollerabilità (Commento a Corte Cost., 16 ottobre 2014, n. 235)", *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, Vol. LIXXX, fasc. VI, pp. 1834 ss.

ID: "L'influenza della dottrina sulla giurisprudenza in materia di responsabilità civile: il danno non patrimoniale", *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, vol. LXXX, fasc. VI, pp. 1794 ss.

ID: "I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile. Cassazione civile, sez. I, ord. interloc., 16 maggio 2016, n. 9978", *Corriere Giuridico*, 2016, vol. XXXIII, fasc. VII, pp. 912 ss.

ID: "Principi di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi", *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, vol. LXXXI, fasc. IV, pp. 1120 ss.

ID: "Le sezioni Unite della Corte di Cassazione e la concezione polifunzionale della responsabilità civile", *Giustizia civile.com (Online)*, 2017, vol. 4, fasc. 8, pp. 1 ss.

ID: "La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno non patrimoniale tra continuità ed innovazione (Commento a Cass. civ., 28 settembre 2018, n. 23469 (Ord.) e Cass. civ., 12 giugno 2018, n. 15213 Ord.), *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, vol. LXXXIV, fasc. 2, pp. 507 ss.

SENATORE, E.: "L'evoluzione del diritto di famiglia. La responsabilità endofamiliare ed il riconoscimento del danno non patrimoniale tra le conseguenze dei rapporti familiari", *CamminoDiritto*, 2015 disponibile presso il seguente url: <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=930>.

STANZIONE, P.: "Rapporti personali nella famiglia: l'esperienza europea", *Famiglia*, 2001, fasc. IV, pp. 1097 ss.

VETTORI, G.: "Diritti della persona e unità della famiglia trent'anni dopo", *Famiglia, Persone e successioni*, 2007, vol. 3, fasc. 3, pp. 197 ss.

ID: "La responsabilità civile fra funzione compensativa e deterrente", *Persona e Mercato (a cura di Vettori. V.)*, 2008; disponibile al link: <http://www.personaemercato.it/la-responsabilita-civile-fra-funzione-compensativa-e-deterrente-di-giuseppe-vettori/>.